

Circolare n° 7/2026

TASSAZIONE AGEVOLATA del 15% LAVORO NOTTURNO, FESTIVO e SU TURNI

Gentili Clienti,

alleghiamo il modello relativo all'applicazione delle imposte sostitutive nel 2026 previste dalla Legge di Bilancio, pregandovi di farlo pervenire al nostro Studio, quanto prima.

Come vedrete, le imposte possono essere applicate soltanto a coloro che hanno avuto determinati redditi nel 2025:
≤ 40.000 euro per l'applicazione dell'imposta su indennità di lavoro festivo (o riposo settimanale), notturno o di turno.

Considerando i dati in nostro possesso:

- l'imposta sostitutiva **NON SARA' APPLICATA A LAVORATORI DOMESTICI** (i privati non trattengono e non versano imposte/no sostituti d'imposta);
- le imposte sostitutive **NON SARANNO APPLICATE COMUNQUE A COLORO CHE HANNO AVUTO REDDITI MAGGIORI RISPETTO ALLE SOGLIE DI CUI SOPRA NEL 2025 (40.000 €);**
- le imposte sostitutive **SARANNO APPLICATE A TUTTI**, tranne a coloro che **DICHIARERANNO DI NON VOLERNE L'APPLICAZIONE, anche SE IN POSSESSO DEI REQUISITI.**

L'autocertificazione allegata, dunque, **dovrà essere compilata** da coloro che:

- **non vogliono l' applicazione dell'imposta sostitutiva** nonostante il reddito avuto nel 2025 sia inferiore o pari alla soglia di cui sopra;
- **sono stati ASSUNTI NEL 2026 e dunque devono dichiarare il reddito 2025 per permetterci di procedere;**
- **erano in forza nell'azienda nel 2025, ma hanno avuto anche altri redditi** (contestuali part time o altri rapporti precedenti al rapporto attuale): in tal caso **sarà necessario dichiarare quei redditi e/o dichiarare di non volere comunque l'imposta sostitutiva;**

Si ricorda che essendo previsto il limite di detassazione **per le indennità per festivi, turno e notturno: il dipendente deve dichiarare se ha già avuto una detassazione da altri datori nel 2026 e in quale misura** (esistendo un limite massimo di 1.500 euro annui detassabili). **IN QUESTO ULTIMO CASO LA DICHIARAZIONE ANDRA' INSERITA MANUALMENTE NELLA PARTE FINALE DEL MODULO**

Di seguito, un riepilogo della disciplina alla luce della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 24 febbraio 2026:
QUALI VOCI VENGONO DETASSATE?

Per l'anno 2026, è prevista un'imposizione sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15%:

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE

- per le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno;
- per le maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo (riposo settimanale individuati dal CCNL);
- per le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.

Rientrano nell'ambito applicativo anche le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro sopra elencate.

QUAL È IL LIMITE DELLE SOMME DETASSATE?

Le predette **somme, erogate nell'anno 2026, sono soggette a imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite annuo di 1.500 euro**: tale limite annuo rappresenta una franchigia e, pertanto, le somme eccedenti concorrono al reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie.

QUALI VOCI SONO ESCLUSE?

Restano, invece, escluse:

- le somme erogate **in base agli accordi territoriali e aziendali**;
- istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR);
- le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità);
- le **somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno**;
- i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

SETTORE TURISMO

L'agevolazione non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.

APPLICAZIONE AUTOMATICA, SALVO RINUNCIA

Per fruire della tassazione agevolata, il lavoratore dipendente non deve presentare una specifica istanza: è, invece, riconosciuta al medesimo la possibilità di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un'espressa rinuncia scritta dell'imposizione sostitutiva.

REQUISITI DI REDDITO 2025 ≤ 40.000 €

L'imposta sostitutiva è applicata nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo **non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro**: nella verifica del limite reddituale devono essere **inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.**

NUOVI ASSUNTI

Laddove il sostituto d'imposta, tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva, sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi (CU) per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

LAVORATORI DOMESTICI

L'imposta sostitutiva non potrà essere applicata in busta paga ai lavoratori domestici, in quanto il datore di lavoro privato non opera come sostituto d'imposta; resta ferma la possibilità per il lavoratore di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi, ricorrendone i presupposti.